MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

PARTE GENERALE

EMISSIONE DEL	REVISIONE 00	APPROVATO IL
02/08/2024		02/08/2024

INDICE

PARTE GENERALE

1 PREMESSA 5

1.1 Decreto 231/2001 6

1.2 Metodologia di composizione e redazione del Modello della MAN OIL & MARINE. ... 18

1.3 Approvazione e adozione del Modello 20

1.4 Struttura del Modello della MAN OIL & MARINE. 21

2 IL MODELLO DELLA MAN OIL & MARINE 23

2.1 Premessa: il profilo della Società 23

2.2 Campo di operatività della MAN OIL & MARINE: oggetto sociale e dati generali 23

2.3 Profili societari di MAN OIL & MARINE: 23

3 ORGANISMO DI VIGILANZA 28

3.1 Ruolo e funzionamento 28

3.2 Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza 28

3.3 Flussi informativi riguardanti l'Organismo di Vigilanza (reporting) 33

3.4 Canale per le segnalazioni (whistleblowing) e tutela di colui che effettua la segnalazione 37

4 INDIVIDUAZIONE DEI REATI, DEI PRINCIPI E DELLE NORME DI COMPORTAMENTO, NELLE AREE DI ATTIVITA' CON POTENZIALE "RISCHIO 231" 39

4.1 In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione 37

4.1.1 Attività sensibili

4.1.2 Agenti e soggetti coinvolti

4.1.3 Principi di comportamento

4.2 In relazione ai reati societari 37

4.2.1 Attività sensibili

4.2.2 Agenti e soggetti coinvolti

4.2.3 Principi di comportamento

4.3 In relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro 41

4.3.1 Attività sensibili

4.3.2 Agenti e soggetti coinvolti

4.3.3 Principi di comportamento

4.4 In relazione ai reati informatici ed al trattamento illecito di dati 42

4.4.1 Attività sensibili

4.4.2 Agenti e soggetti coinvolti

4.4.3 Principi di comportamento

4.5. In relazione ai reati di contraffazione, ai reati contro l'industria ed il commercio e ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore 43

4.5.1 Attività sensibili

4.5.2 Agenti e soggetti coinvolti

4.5.3 Principi di comportamento

4.6 In relazione all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 44

4.6.1 Attività sensibili

4.6.2 Agenti e soggetti coinvolti

4.6.3 Principi di comportamento

4.7 In relazione ai reati ambientali 44

4.7.1 Attività sensibili

4.7.2 Agenti e soggetti coinvolti

4.7.3 Principi di comportamento

4.8 In relazione ai reati tributari 45

4.8.1 Attività sensibili

4.8.2 Agenti e soggetti coinvolti

4.8.3 Principi di comportamento

5 SISTEMA DISCIPLINARE DELLE VIOLAZIONI DEI PROTOCOLLI 47

5.1 Il sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti 47

5.2 Il sistema sanzionatorio per i dirigenti 51

5.3 Il sistema sanzionatorio per gli amministratori 51

5.4 Il sistema sanzionatorio per i terzi contraenti 51

6 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 52

6.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali 52

6.1.1 Comunicazione e formazione a favore dei dipendenti 52

6.1.2 Comunicazione e formazione a favore dei terzi contraenti 52

7 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 55

1. PREMESSA

Il presente documento, approvato dall'Organo Amministrativo e formalmente emesso dallo stesso, costituisce il **Modello di organizzazione e gestione** (di seguito, anche, "**Modello**" o "**MOG"**) predisposto, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, "**Decreto 231/2001**" o **"Decreto"**), dalla **MAN OIL & MARINE S.R.L.** (di seguito, anche "Società" o "MAN OIL & MARINE").

Scopo essenziale del Modello è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo **volte a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il Decreto 231/2001**, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto della MAN OIL & MARINE, la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere con i comportamenti personali nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini del medesimo Decreto 231/2001.

Con la predisposizione del presente Modello, che si colloca nell'ambito di una perseguita ed opportuna azione preventiva contrapposta ad ogni illecito aziendale, conforme alla sua politica imprenditoriale, la MAN OIL & MARINE ha quindi inteso assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e delle proprie attività aziendali, sottolineando, con evidenza e piena efficacia, che tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabili sono sempre condannate e considerate contrarie ai principi deontologici della propria azione complessiva.

Tale iniziativa è stata altresì assunta nella convinzione che – anche al di là delle prescrizioni del Decreto 231/2001 - l'adozione del Modello, unitamente al Codice Etico, più avanti formulato espressamente, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con la stessa (clienti, fornitori, subappaltatori, *partners* commerciali, collaboratori, *freelance* e consulenti esterni), affinché tutti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire ogni rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/2001.

In particolare, è interesse della Società, in piena conformità ai dettami giuridici rilevanti nel merito, promuovere il perseguimento di determinati obiettivi e di precisi valori, coerenti e rispettosi sia delle norme di carattere etico - deontologico che di quelle di legge.

In un'assoluta ottica di responsabilizzazione, al riguardo, dei propri dipendenti e di tutti i soggetti terzi che, in generale, operano per suo conto, la MAN OIL & MARINE, per una corretta organizzazione gestionale riferita a scopi preventivi della commissione di reati rilevanti, che è volta a limitare l'azione repressiva del Decreto 231/2001, ha pienamente rilevato e fatta propria, movendo dal medesimo Decreto, la centralità del principio per cui il soggetto giuridico può spendere, in caso di commissione di uno o più reati che lo vedono come beneficiario di un indebito vantaggio connesso, la possibilità di dimostrare la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, assecondando così l'effetto di un decisivo fattore esimente che determina la conseguente concentrazione della responsabilità, per ogni reato commesso, esclusivamente in capo al soggetto agente (persona fisica) che ha realizzato materialmente l'illecito.

La suddetta estraneità, secondo la legge, può essere adeguatamente comprovata anche attraverso la dimostrata funzionalità di un'organizzazione interna attenta, in chiave di prevenzione reale, alla formazione della corretta volontà decisionale della struttura, nonché, altresì, generalmente attenta al corretto utilizzo di appropriate risorse aziendali nell'ottica preventiva generale dei citati illeciti penali.

Le suddette condizioni esimenti, delineate dallo stesso Decreto 231/2001 con l'apposizione di oneri e comportamenti preventivi, sono state assunte dalla MAN OIL & MARINE come proprie e, come può essere rilevato, esse danno luogo al prioritario contenuto legale del presente Modello, che è stato appositamente istituito ai fini sopra citati.

In questa prospettiva, in diretta applicazione della lett. a) dell'art. 6 del Decreto 231/2001, questo Modello, nel riassumere il compendio di regole e misure operanti all'interno della MAN OIL & MARINE, e nel costituire esso stesso, con la sua diffusione e circolazione interna al contesto aziendale, un ulteriore supporto materiale all'uopo diretto, vuole quindi rappresentare, nel suo complesso, lo strumento giuridico informativo primario e risolutivo al fine preventivo predetto, nei termini di una sua perseguita esaustività totale, in virtù della sua riscontrabile piena aderenza ai dettami legislativi applicabili.

1.1 Decreto 231/2001

A mero titolo di riepilogo, utile per chiunque del presente Modello si renda lettore nell'esercizio di qualsivoglia pertinente funzione, si espongono di seguito, in quanto strettamente connesse agli scopi del documento, le principali linee di riferimento normativo poste dal Decreto 231/2001.

Il decreto in parola, notoriamente, ha introdotto in forma esplicita, nell'ordinamento italiano, il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente, a titolo di responsabilità formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale, per l'avvenuta commissione di diversi reati, precisati dal decreto stesso, posti in essere nel loro interesse o a loro vantaggio sia da soggetti in posizione di vertice (c.d. apicali) che da operatori sottoposti alla direzione e vigilanza di tali operatori. La responsabilità che deriva in capo all'ente dalla commissione degli specifici reati richiamati dalla norma, si aggiunge, pertanto, in termini anche materiali, a quella che la legge prevede a carico delle persone fisiche che materialmente hanno commesso l'illecito.

Più precisamente, in via innovativa rispetto al passato, il Decreto 231/2001 stabilisce che ogni ente, con o senza personalità giuridica e con la sola eccezione di alcuni enti di rilievo pubblicistico, è potenzialmente soggetto alle sanzioni dal medesimo decreto previste qualora:

- sia stato commesso un reato rientrante tra quelli significativi (cfr. infra) da parte di soggetti appartenenti all'ente e cioè da (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (c.d. soggetti o persone apicali); (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i);
- il reato commesso rientri tra i "reati presupposto" elencati agli articoli 24, 24/bis, 24/ter, 25, 25/bis, 25/bis.1, 25/ter, 25/quater, 25/quarter.1, 25/quinquies, 25/sexies, 25/septies, 25/octies, 25/novies, 25/decies, 25/undecies, 25/duodecies, 25/terdecies, 25/quaterdecies, 25/quinquiesdecies, 25/sexiesdecies, del Decreto 231/2001, ovvero si tratti di (i) indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; (ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati; (iii) delitti di criminalità organizzata (reati associativi), (iv) concussione e corruzione; (v) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (vi) delitti contro l'industria e

il commercio, (vii) reati societari; (viii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; (ix) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, (x) delitti contro la personalità individuale; (xi) abusi di mercato; (xii) omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; (xiii) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, (xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore, (xv) induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria. Pur non essendo ricompresi formalmente nel Decreto 231/2001, la responsabilità amministrativa-penale degli enti è estesa anche ai reati transnazionali previsti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, cioè alle fattispecie delittuose commesse in più di uno Stato concernenti l'associazione per delinquere (di natura semplice o mafiosa), il riciclaggio, il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia. Con il il D. Lgs. 121/2011 sono stati aggiunti i reati c.d. ambientali, annoverati nell'articolo 25/undecies del Decreto 231/2001: in data 29.5.2015 è entrata in vigore la Legge 22.5.2015 n.68, recante nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, che ha comportato la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto e un generale aumento del rigore sanzionatorio. I nuovi reati ambientali introdotti sono: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.), Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali, Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-octies c.p.). Si sono aggiunti di seguito altri reati, connessi ai reati contro la Pubblica Amministrazione, modificati dalla c.d. Legge Anticorruzione del Novembre 2012 entrata in vigore dal 28/11/2012, contenuti nell'articolo 25 del Decreto 231/2001: Corruzione per l'esercizio della funzione, Istigazione alla corruzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, Corruzione in atti giudiziari, Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Con la citata Legge Anticorruzione è stato introdotto anche il reato di Corruzione privata: tale reato è previsto dall'articolo 2635 c.c. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001. In data 09/08/2012 è stato introdotto il reato di Impiego di lavoratori extracomunitari irregolari contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001. In data 15/12/2014 è stato introdotto il reato di autoriciclaggio mediante l'inserimento in seno all'art. 648 ter C.P. e nell'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001. Con la legge n. 167/2017 in data 20 Novembre 2017 è stato introdotto il reato di razzismo e xenofobia contenuto nell'art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 in seno all'art. 604 bis del Codice Penale. Con la legge n. 39/2019 del 3 Maggio 2019 è stato introdotto il reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati rubricati agli artt. 719 e 720 del Codice Penale. Con il Decreto L. n. 124/2019 del 26 Ottobre 2019 sono stati inclusi nella disciplina anche i reati tributari di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). Con il D.Lgs. 75/2020 del 14 Luglio 2020 è stato introdotto il delitto di contrabbando di cui agli artt. 282 e ss del D.P.R 43/73 del 3 Gennaio 1978. Il 29 Novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021, recante l' "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio". In particolare, l'art. 3 della novella normativa, in vigore a partire dal 14 dicembre 2021, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*octies*.1 in materia di "*Delitti in*

materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" in seno agli artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter del Codice Penale. In data 19.6.2024 è stato approvato il c.d. "DDL cybersicurezza", che prevede interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale in materia di sicurezza nazionale e reati informatici. E' in corso di revisione la disciplina riferita al reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) nonché la riformulazione del reato riferito al "traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.).

- il reato sia commesso, anche in termini di solo tentativo, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, tranne per il caso di reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per i quali non è necessario il dolo.

Di seguito si riporta in sintesi il catalogo dei "reati presupposto", sino ad oggi ricompresi nella disciplina della responsabilità penale degli enti:

1	**Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001**	**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**
1.1	316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato
1.2	art.316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
1.3	art.640, comma 2, n.1, c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
1.4	art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
1.5	art. 640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
1.6	art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
1.7	art. 2. L. 23/12/1986, n.898	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo
1.8	Art. 353 c.p. L. 137/2023	Turbata libertà degli incanti
1.9	Art. 353 bis c.p. L. 137/2023	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
2	**Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001**	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**
2.1	art. 491-bis c.p.	Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
2.2	art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
2.3	art. 615-quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
2.4	art. 615-quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
2.5	art. 617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
2.6	art. 617-quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
2.7	art. 635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
2.8	art. 635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica

		utilità
2.9	art. 635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
2.10	art. 635-quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
2.11	art. 640-quinquies c.p.	Frode informatica del certificatore di firma elettronica
2.12	art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
3	**Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001**	**Delitti di criminalità organizzata**
3.1	art. 416 c.p.p.	Associazione per delinquere
3.2	art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso
3.3	art. 416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
3.4	art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione
3.5	art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
3.6	L. 203/91	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
3.7	art. 407, co. 2, lett. a, numero 5, c.p.p.	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
4	**Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001**	**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione e abuso d'ufficio**
4.1	art. 317 c.p.	Concussione
4.2	art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
4.3	art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
4.4	art. 319-bis c.p.	Circostanze aggravanti
4.5	art. 319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari
4.6	art. 319-quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità
4.7	art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
4.8	art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
4.9	art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
4.10	art. 322 bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
4.11	art. 346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite
4.12	art. 314 c.p.	Peculato (limitatamente al primo comma)
4.13	art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
4.14	art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio
5	**Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001**	**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**
5.1	art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
5.2	art. 454 c.p.	Alterazione di monete

5.3	art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
5.4	art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
5.5	art. 459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
5.6	art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
5.7	art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
5.8	art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
5.9	art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
5.10	art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
6	**Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001**	**Delitti contro l'industria e il commercio**
6.1	art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
6.2	art. 513-bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
6.3	art. 514	Frodi contro le industrie nazionali
6.4	art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
6.5	art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
6.6	art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
6.7	art. 517-ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
6.8	art. 517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
7	**Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001**	**Reati societari**
7.1	art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
7.2	art. 2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità
7.3	art. 2622	False comunicazioni sociali delle società quotate
7.4	art. 2625, comma 2, c.c.	Impedito controllo
7.5	art. 2626 c.c.	Indebita restituzione di conferimenti
7.6	art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
7.7	art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
7.8	art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
7.9	art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
7.10	art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
7.11	art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
7.12	art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
7.13	art. 2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
7.14	art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
7.15	art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
7.16	art. 2638, comma 1 e 2, c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
7.17	art. 54 D.Lgs. 19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

8	**Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001**	**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali**
8.1	art. 270 c.p.	Associazioni sovversive
8.2	art. 270 bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
8.3	art. 270 bis.1 c.p.	Circostanze aggravanti e attenuanti
8.4	art. 270 ter c.p.	Assistenza agli associati
8.5	art. 270 quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
8.6	art. 270-quater.1	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo
8.7	art. 270 quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
8.8	art. 270 quinquies.1	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1)
8.9	art. 270 quinquies.2	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2)
8.10	art. 270 sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo
8.11	art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
8.12	art. 280 bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
8.13	art. 280 ter	Atti di terrorismo nucleare
8.14	art. 289 bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
8.15	art. 289-ter c.p.	Sequestro a scopo di coazione
8.16	art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
8.17	art. 304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo
8.18	art. 305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione
8.19	art. 306 c.p.	Banda armata: formazione e partecipazione
8.20	art. 307 c.p.	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
8.21	L. n. 342/1976, art. 1	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
8.22	L. n. 342/1976, art. 2	Danneggiamento delle installazioni a terra
8.23	L. n. 422/1989, art. 3	Sanzioni
8.24	D. Lgs. n. 625/1979, art. 5	Pentimento operoso
8.25	art. 2	Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 art. 2
9	**Art. 583-bis c.p. Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001**	**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
9.1	art. 583-bis	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	**Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Delitti contro la personalità individuale**
10.1	art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
10.2	art. 600-bis c.p.	Prostituzione minorile
10.3	art. 600-ter c.p.	Pornografia minorile
10.4	art. 600-quater	Detenzione di materiale pornografico
10.5	art. 600-quater.1 c.p.	Pornografia virtuale
10.6	art. 600-quinquies c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
10.7	art. 601 c.p.	Tratta di persone
10.8	art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi

10.9	art. 603 bis	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
10.10	art. 609-undecies	Adescamento di minorenni
11	**Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Reati di abuso di mercato**
11.1	art. 184 D. Lgs. n. 58/1998	Abuso di informazioni privilegiate
11.2	art. 185 D. Lgs. n. 58/1998	Manipolazione del mercato
12	**Art. 187-quinquies TUF**	**Altre fattispecie in materia di abusi di mercato**
12.1	art. 14 Reg. UE n. 596/2014	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
12.2	art. 15 Reg. UE n. 596/2014	Divieto di manipolazione del mercato
13	**Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**
13.1	art. 589 c.p.	Omicidio colposo
13.2	art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose
14	**Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**
14.1	art. 648 c.p.	Ricettazione
14.2	art. 648-bis c.p.	Riciclaggio
14.3	art. 648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
14.4	art. 648-ter.1 c.p.	Autoriciclaggio
14-bis	**Art. 25-octies - 1 D. Lgs. n. 231/2001**	**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**
14-bis.1	art. 493-ter c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
14-bis.2	art. 493-quarter c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
14-bis3	art. 640 –ter c.p.	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro
14-ter	**Art. 25-octies – 1, comma 2 D. Lgs. n. 231/2001**	**Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**
14-ter.1	art. Aggiunto dal D. Lgs. 184/2021	Definizione delle sanzioni applicabili, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente
15	**Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
15.1	art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a bis	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
15.2	art. 171, legge n.633/1941 comma 3	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
15.3	art. 171-bis legge	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per

	n.633/1941 comma 1	elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
15.4	art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati
15.5	art. 171-ter legge n.633/1941	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa
15.6	art. 171-septies legge n. 633/1941	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
15.7	art. 171-octies legge n. 633/1941	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
16	**Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
16.1	art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
17	**Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Reati ambientali**
17.1	art. 452-bis c.p.	Inquinamento ambientale
17.2	art. 452-quater c.p.	Disastro ambientale
17.3	art. 452-quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
17.4	art. 452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
17.5	art. 452-octies c.p.	Circostanze aggravanti
17.6	art. 727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
17.7	art. 733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
17.8	L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette

17.9	D. Lgs n. 152/2006, art. 137	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
17.10	D. Lgs n. 152/2006, art. 256	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
17.11	D. Lgs n. 152/2006, art. 257	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
17.12	D. Lgs n. 152/2006, art. 259	Traffico illecito di rifiuti
17.13	D. Lgs n. 152/2006, art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
17.14	D. Lgs n. 152/2006, art. 260	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
17.15	D. Lgs n. 152/2006, art. 260-bis	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti
17.17	D. Lgs. n. 152/2006, art. 279	Sanzioni
17.17	D. Lgs. n. 202/2007, art. 8	Inquinamento doloso provocato da navi
17.18	D. Lgs. n. 202/2007, art. 9	Inquinamento colposo provocato da navi
17.19	L. n. 549/1993 art. 3	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
18	**Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**
18.1	art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
18.2	art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
19	**Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Razzismo e xenofobia**
19.1	art. 604-bis c.p.	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa
20	**Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**
19.1	art. 1, L. n. 401/1989	Frodi in competizioni sportive
19.2	art. 4, L. n. 401/1989	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
21	**(Art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Reati Tributari**

21.1	art. 2 D. Lgs. n. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
21.2	art. 3 D. Lgs. n. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
21.3	art. 8 D. Lgs. n. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
21.4	art. 10 D. Lgs. n. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
21.5	art. 11 D. Lgs. n. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
21.6	art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)	Dichiarazione infedele
21.7	art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)	Omessa dichiarazione
21.8	art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000	Indebita compensazione
22	**Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Contrabbando**
22.1	art. 282 DPR n. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
22.2	art. 283 DPR n. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
22.3	art. 284 DPR n. 43/1973	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
22.4	art. 285 DPR n. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
22.5	art. 286 DPR n. 43/1973	Contrabbando nelle zone extra-doganali
22.6	art. 287 DPR n. 43/1973	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
22.7	art. 288 DPR n. 43/1973	Contrabbando nei depositi doganali
22.8	art. 289 DPR n. 43/1973	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
22.9	art. 290 DPR n. 43/1973	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
22.10	art. 291 DPR n. 43/1973	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
22.11	art. 291-bis DPR n. 43/1973	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
22.12	art. 291-ter DPR n. 43/1973	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
22.13	art. 291-quater DPR n. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
22.14	art. 292 DPR n. 43/1973	Altri casi di contrabbando
22.15	art. 295 DPR n.	Circostanze aggravanti del contrabbando

	43/1973	
23	**Art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Delitti contro il patrimonio culturale**
23.1	art. 518-bis c.p.	Furto di beni culturali
23.2	art. 518-ter c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali
23.3	art. 518-quater c.p.	Ricettazione di beni culturali
23.4	art. 518-octies c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
23.5	art. 518-novies c.p.	Violazione in materia di alienazione di beni culturali
23.6	art. 518-decies c.p.	Importazione illecita di beni culturali
23.7	art. 518-undecies c.p.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali
23.8	art. 518-duodecies c.p.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento o uso illecito di beni culturali e paesaggistici
23.9	art. 518-quaterdecies c.p.	Contraffazione di opere d'arte
24	**Art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001**	**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**
24.1	art. 518-sexies c.p.	Riciclaggio di beni culturali
24.2	art. 518-terdecies c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
25	**(Art. 12, L. n. 9/2013)**	**Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**
25.1	art. 440 c.p.	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
25.2	art. 442 c.p.	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
25.3	art. 444 c.p.	Commercio di sostanze alimentari nocive
25.4	art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali
25.5	art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
25.6	art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
25.7	art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
25.8	art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
25.9	art. 517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
26	**L. n. 146/2006**	**Reati transnazionali**
26.1	art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
26.2	art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

26.3	art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
26.4	art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
26.5	art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale
26.6	art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
26.7	art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso

Le sanzioni potenzialmente irrogabili all'ente nel caso di applicazione del Decreto 231/2001, a seguito di un procedimento di natura marcatamente penale, possono consistere, a seconda del reato effettivamente commesso, in:

(a) sanzioni pecuniarie di ammontare rilevante variabile a seconda (i) della gravità del fatto, (ii) del grado della responsabilità della società, (iii) dell'attività eventualmente svolta dalla società per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, (iv) delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;

(b) sanzioni interdittive, previste in particolare con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, quali (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività, (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, (iii) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, (v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

(c) confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato;

(d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Più precisamente, però, il citato provvedimento legislativo prevede la mancata emersione di responsabilità qualora l'ente si sia dotato preventivamente, rispetto al tempo di commissione del singolo reato, di una serie di strumenti formali "di protezione" comunemente denominati nel loro complesso, nella prassi professionale, "**scudo protettivo**", cui il presente documento direttamente si riconduce.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto 231/2001, sono fattori costitutivi del c.d. scudo protettivo:

1 la presenza, preesistente al reato, di un documento complesso interno definito **Modello di organizzazione e gestione**, quale ambisce essere il presente atto**,** idoneo a svolgere, secondo i criteri normativi applicabili, adeguata azione preventiva rispetto alla commissione dei reati della specie di quello verificatosi (**fattore 1**);

2 l'esistenza e l'operatività di un precisato **Organismo** dell'ente (c.d. Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del predetto Modello di organizzazione e gestione e di curare il suo aggiornamento (**fattore 2**).

E' evidente che i due fattori citati devono presentare precisi requisiti di effettività e funzionalità interna, senza i quali la loro messa in funzione risulterebbe vana ai fini della protezione in oggetto.

Per ciò che attiene il rapporto tra soggetti c.d. apicali e Modello, è importante sottolineare come nel caso concreto l'ente deve altresì, al fine di andare effettivamente esente da responsabilità, dimostrare in giudizio, nel caso di azione avversa: (i) che nel commettere il reato costoro hanno agito con dolo e si sono volontariamente e fraudolentemente sottratti alle prescrizioni contenute nel Modello (**fattore 3**); (ii) che non vi è stata omessa o insufficiente sorveglianza da parte dell'Organismo di Vigilanza (**fattore 4**).

Per entrambi i primi due fattori costitutivi del Modello si impone quindi una piena dimostrazione di concreta operatività, anche in via di fatto. Per i restanti fattori, invece, risulteranno decisive le circostanze reali del fatto di reato, in relazione a cui non è concepibile alcuna misura preventiva.

Relativamente ai soggetti non apicali, la presenza del Modello esclude presuntivamente, e ciò non va quindi dimostrato caso per caso, ogni forma di responsabilità amministrativo-penale dell'ente. In tale ipotesi è l'Autorità procedente ad avere l'onere processuale di provare l'eventuale inadeguatezza ed inidoneità del Modello medesimo.

1.2 Metodologia di composizione e redazione del Modello della MAN OIL & MARINE.

Il presente documento costituisce, come già espresso in apertura, la formalizzazione concreta del Modello della MAN OIL & MARINE ed è il frutto di un'apposita attività di analisi condotta all'interno della Società, con il precipuo scopo di dotare la Società dell'idoneo strumento citato, realizzato per essere in grado di affrancare la medesima dall'applicazione delle regole sanzionatorie di responsabilità amministrativa previste dal Decreto 231/2001.

L'adeguatezza del Modello è, pertanto, assicurata dalla sua aderenza e coerenza con la realtà aziendale regolamentata, cui ogni prescrizione del documento è riferita.

In tale ottica, l'elaborazione del Modello e la definizione delle sue componenti normative sono connesse alle risultanze aziendali relative alla struttura organizzativa della Società (cfr. capitolo 2 che riassume e sintetizza, per una migliore comprensione, ai fini del Decreto 231/2001, il contesto imprenditoriale all'interno del quale possono essere eventualmente commessi gli illeciti, il *business* caratteristico della Società e le modalità di gestione e svolgimento dello stesso da parte di MAN OIL & MARINE), nonché alla normativa di riferimento ed ai rischi giuridici riconducibili alla conduzione delle operazioni tipiche del settore economico interessato.

A tal riguardo, sono state effettuate (a) apposite interviste conoscitive nei confronti delle principali funzioni aziendali, e dei consulenti esterni della società, nonché (b) l'analisi della documentazione specifica riguardante la situazione organizzativa, economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Il presente Modello è stato, poi, elaborato tenendo presenti i suggerimenti contenuti nelle linee guida emanate da Confindustria (secondo l'ultimo aggiornamento disponibile alla data del Marzo 2014), in tema di redazione di Modelli di organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231/2001. Sulla base di tali indicazioni, l'elaborazione del Modello è stata sviluppata, sostanzialmente, mediante i seguenti passi operativi:

a) <u>Identificazione analitica delle "aree critiche" e delle "attività sensibili".</u>

L'individuazione delle specifiche aree di attività della Società considerate a rischio in relazione alla problematica in oggetto, e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, è oggetto essenziale della Mappatura delle Attività a Rischio (Parte Speciale), ovvero del punto di partenza concettuale della realizzazione del sistema di gestione del rischio, posto che sulla base delle sue risultanze sono state identificate anche le misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve necessariamente violare per originare la responsabilità amministrativa dell'ente.

La loro conoscenza preventiva costituisce elemento importante per qualunque soggetto che operi per la Società e la relativa lettura cognitiva è quindi strumento di base permanente per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni.

La Mappatura delle Attività a Rischio, in quanto analisi inventariale di ogni singola area critica a rischio, procede in primo luogo ad una descrizione dell'area operativa di volta in volta interessata (contenuti, rapporti e azioni) con riferimento alle diverse fattispecie di reato richiamate dal Decreto 231/2001.

All'interno di ogni singola area critica rilevata sono, quindi, individuate analiticamente le attività sensibili che risultano teoricamente interessabili, per loro stessa conformazione operativa, dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto 231/2001. L'interessamento è stato identificato tramite il fattore della potenzialità astratta riferita a possibili comportamenti deviati del singolo operatore di cui si sottolinea, volta per volta, l'effettuabilità teorica anche in ragione dell'assenza di verifiche o di riscontri contemporanei di soggetti terzi in qualunque modo presenti alle operazioni.

Con riferimento alle predette attività, la Mappatura delle Attività a Rischio contiene una precisa indicazione:

- delle funzioni interessate dallo svolgimento dell'attività a rischio e dei loro compiti precipui;
- della procedura operativa di scopo preventivo seguita all'interno della Società nell'esecuzione della medesima attività e dei controlli di regolarità attualmente vigenti (*as is analysis*);
- dei controlli ulteriori che si ritiene opportuno adottare al fine di predisporre un efficace sistema protettivo esimente ai sensi del Decreto 231/2001, che saranno, poi, perfezionati nei protocolli (*gap analysis*).

b) Progettazione del sistema dei controlli preventivi e dei protocolli.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lett. b, del Decreto 231/2001 è stato predisposto un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi rilevati, su base pratica, nella Mappatura delle Attività a Rischio. In particolare, tale sistema di controlli preventivi **risulta essere idoneo a garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un "livello accettabile"**, tenendo presente che, nella migliore e più riconosciuta pratica aziendalistica, all'interno di un soggetto imprenditoriale, il rischio è universalmente ritenuto accettabile fin quando il costo stimato dei controlli necessari per prevenirlo del tutto risulta inferiore al valore della risorsa da proteggere. Nel caso specifico, la soglia di accettabilità adottata al fine delle redazione del Modello è rappresentata da un **sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.** Tale scelta, in conformità con quanto espresso dalle citate Linee Guida elaborate e codificate dalla Confindustria, appare in linea con la prevista esenzione della responsabilità dell'ente in caso di elusione fraudolenta del Modello (cfr. art. 6, comma 1, lett. c, del Decreto 231/2001).

Il sistema predetto si articola, quindi, in specifici controlli, da attuare a differenti livelli di operatività aziendale, i quali, uniti alle procedure già in uso, configurano, nell'accezione concreta, gli specifici e settoriali "protocolli" inseriti come parte integrante nel presente Modello.

Si fa presente, quindi, che il Modello realizzato – conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida citate - esaurisce, nella sua integralità, le componenti essenziali di un efficace sistema generale di controllo preventivo, dal momento che esso si configura pienamente per l'esistenza di:

a) un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica;

b) una separazione e contrapposizione di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività aziendali;

c) un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità aziendali ricoperte dai soggetti apicali;

d) uno stato di verificabilità, documentabilità e congruità di ogni operazione aziendale implicante rapporti economici e giuridici con soggetti terzi;

e) un'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;

f) un Organismo di Vigilanza apposito i cui principali requisiti sono: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;

g) un obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);

h) una definizione di un sistema di informazione e comunicazione al personale e sua formazione;

i) una predisposizione di un codice etico.

1.3 Approvazione e adozione del Modello

Il Modello - in conformità al disposto dell'art. 6 comma 1, lettera a, del Decreto - è atto di emanazione dell'Organo Amministrativo della Società. In data 2 agosto 2024, l'Organo Amministrativo ha formalmente approvato l'adozione ed i contenuti del presente Modello – Parte generale e Parte speciale – e del Codice etico, nella loro prima stesura.

L'Organo Amministrativo, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, disporrà per le successive modifiche e integrazioni del Modello (cfr. cap. 6), allo scopo di consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto 231/2001 ed alle eventuali mutate condizioni della struttura aziendale.

La vigilanza sull'adeguatezza e sull'attuazione del Modello è garantita, come anticipato, dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo.

1.4 Struttura del Modello della MAN OIL & MARINE.

La struttura del Modello della MAN OIL & MARINE è composta in piena conformità all'articolo 6 del Decreto 231/2001 ed ai suggerimenti elaborati in materia dalle associazioni di categoria (Confindustria), come segue:

1. INDICE

Riporta l'esposizione del sommario analitico dei capitoli trattati nel Modello.

2. PARTE GENERALE, tratta di:

- premesse normative e introduzione al Modello;
- cenni sulla descrizione dell'attività aziendale ed in merito alle peculiari caratteristiche operative, organizzative e societarie della MAN OIL & MARINE;
- il ruolo, il funzionamento ed i relativi flussi informativi dell'apposito Organismo di Vigilanza interno previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/2001, ritualmente dotato, in piena conformità al medesimo Decreto, di poteri essenziali ed operativi: il relativo Regolamento di funzionamento;
- l'individuazione dei reati, dei principi e delle norme di comportamento, nelle aree di attività con potenziale "Rischio 231";
- il sistema disciplinare interno sanzionatorio relativo alle violazioni dei protocolli;
- il sistema di obblighi di comunicazione e formazione interna ed esterna permanente che concerne anche la problematica amministrativo-sanzionatoria sopra menzionata;
- il sistema di aggiornamento del Modello.

3. CODICE ETICO

Riporta le disposizioni ed i principi etici generali e le norme di comportamento aziendali.

4. PARTE SPECIALE - MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E PROTOCOLLI

Tratta di:

- la metodologia adottabile: risk approach e la matrice dei rischi;
- la c.d. Mappatura delle Attività a Rischio, contenente le individuazioni delle attività societarie correnti nei cui ambiti possono essere teoricamente commessi, dalle persone che vi operano, i reati rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 (cfr. art. 6, comma 2, lett. a, del Decreto 231/2001);
- i protocolli di formazione e attuazione delle pertinenti disposizioni aziendali obbligatorie (c.d. protocolli), preventive della commissione di reati rilevanti potenziali (c.d. Mappatura

Normativa), con implicito riferimento all'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie (art. 6, comma 2, lett. c, del Decreto 231/2001).

5. ALLEGATI

Riporta analiticamente tutti gli allegati essenziali che costituiscono la parte integrante e sostanziale del Modello adottato dalla Società.

* * * * *

Nelle sezioni successive del presente documento è contenuta, in conformità a quanto sopra, la dettagliata ed articolata rappresentazione del contenuto strettamente operativo del Modello, sin qui introduttivamente delineato, ed una più completa descrizione delle sue caratteristiche essenziali, sempre nel pieno rispetto conciliativo delle disposizioni normative previste dal Decreto 231/2001 e delle peculiarità organizzative della Società.

2 IL MODELLO DELLA MAN OIL & MARINE

2.1 Premessa: il profilo della Società

Questa parte del Modello riassume e descrive la struttura organizzativa attuale della MAN OIL & MARINE S.R.L. ed il suo business caratteristico, al fine di favorire, in capo al lettore del documento, una corretta delimitazione essenziale delle attività generali d'impresa e, quindi, la corretta ed agevole individuazione preventiva degli ambiti al cui interno potrebbero essere teoricamente commessi gli illeciti sanzionabili con le disposizioni del medesimo Decreto.

2.2 Campo di operatività della MAN OIL & MARINE, oggetto sociale e dati generali

La Società statutariamente ha per oggetto le seguenti attività:

- la progettazione, produzione, distribuzione, commercializzazione, vendita e/o assistenza di componentistica tecnica e relativi sistemi per applicazioni industriali, oleodinamiche, aerospaziali e petrolifere marine;
- la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione e la gestione di impianti di produzione di energia tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili (biomasse, eolica, solare, geotermica) tra cui, in particolare, quella solare con impianti fotovoltaici, nonche' la cogenerazione dell'energia medesima mediante l'utilizzo di fonti tradizionali. l'energia prodotta potra' essere sia termica che elettrica e le predette attivita' saranno finalizzate a valorizzare le risorse locali con conseguente diminuzione delle dipendenze energetiche dall'esterno; favorire il risparmio energetico con diminuzione dell'inquinamento dell'aria ed incentivazione alla cura ed alla manutenzione dei territori e dell'ambiente ove viene svolta l'attivita';
- l'esercizio di attivita' nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, accumulo, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione di immobili posseduti a titolo di proprieta', di usufrutto o di altro diritto reale, nonche', in base a contratti di locazione finanziaria, l'attivita' di sviluppo di compendi immobiliari da destinarsi alla locazione e la gestione di immobili di qualsiasi genere;
- lo svolgimento di attività connesse o comunque utili al perseguimento dello scopo sociale, ivi comprese, esemplificativamente, operazioni industriali, commerciali (anche all'ingrosso), finanziarie (inclusa la prestazioni di fideiussione, avvalli e altre garanzie purché ciò non concreti attività finanziaria nei confronti del pubblico), immobiliari, concernenti beni immateriali, di ricerca, formazione e consulenza;
- l'assunzione di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti tra quelle previste ai precedenti punti o comunque rispetto ad esse connesse, complementari o analoghe;
- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria della società o imprese controllate, a tal fine compendio ogni connessa operazione, nei limiti di legge;

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque non consentite in base alle norme applicabili.

In data 20/06/2024 veniva costituita la newco OIL & MARINE SRL quale soggetto giuridico destinatario per l'attività operativa dell'azienda conferita con atto di conferimento del 1 agosto 2024 rogito notaio De Facendis rep n. 6574, dalla società MAN OIL & MARINE SRL (mutata in MAN OIL & MARINE ASSET COMPANY SRL) che avrebbe di contro mantenuto lo status di società immobiliare con la proprietà di tutto il compendio immobilare. In sede di costituzione della OIL & MARINE SRL veniva replicato il CdA della società conferente nelle persone del sig. Francesco Lo Savio Presidente, sig. Fabio Santori Amministratore Delegato, sig. Vincenzo Santoro Consigliere. E' necessario precisare che la società conferitaria oggetto del presente modello ha ritenuto di modificare la propria denominazione sociale da OIL & MARINE SRL in MAN OIL & MARINE SRL.

La MAN OIL & MARINE è una società specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti in gomma per applicazioni industriali e petrolifere e nello sviluppo, produzione e vendita di mescole in gomma.

Nel corso della propria attività la società (Man Oil & Marine come derivazione della Manuli Rubber Industries) ha acquisito un know-how rilevante che le ha permesso di competere con successo in un business altamente specializzato: la società oltre a disporre di uno dei più grandi impianti di produzione attualmente presenti sul mercato si avvale di agenti e distributori presenti in più di 20 paesi nel mondo.

Relativamente alle divisioni/reparti individuati nell'Organigramma aziendale, alle funzioni espletate in azienda ed alle mansioni impartite alle risorse umane impiegate, si possono focalizzare le seguenti strutture/funzioni operative/comparti interni:

- Amministrazione e finanza: reparto amministrativo che fa capo al CFO che opera in collaborazione con amministrazione interna e professionisti esterni che offrono servizi di consulenza relativamente agli adempimenti tributari, agevolazioni fiscali e contributi pubblici, redazione del bilancio di esercizio;
- Ambiente e sicurezza: datore di lavoro è stato nominato l'AD, mentre un consulente esterno ricopre la funzione di R.S.P.P ai sensi del D.Lgs. 81/08; inoltre è prevista la figura del responsabile ambiente/salute/sicurezza che risponde direttamente al COO/AD;
- Produzione: reparto affidato ad un responsabile facente capo direttamente al COO/AD;
- Commerciale: il CSO cura i rapporti con agenti e società commerciali che si occupano di intermediare la vendita con i clienti, nonché cura anche a mezzo di intermediari la predisposizione di licitazioni pubbliche e private;
- R & D: reparto di ricerca e sviluppo affidato ad un responsabile facente capo direttamente al COO/AD;
- Servizio acquisti: reparto affidato ad un responsabile che riporta direttamente al COO/AD;
- Servizio qualità: il controllo di qualità viene effettuato da un responsabile della qualità che risponde al Direttore tecnico e qualità.

Relativamente ai Servizi Informatici ed al Servizio risorse Umane, società/professionisti esterni forniscono le relative consulenze rispondendo direttamente all'AD.

Per quanto attiene agli impianti dello stabilimento, società esterne/maestranze si occupano della manutenzione generale degli impianti riportando direttamente le procedure seguite e i controlli effettuati ad addetti interni che riportano direttamente al COO/AD.

Per quanto attiene al personale dipendente della società, viene applicato il contratto collettivo "C.C.N.L. riferito ad Industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche".

Alla data del 02/08/2024 risultano le seguenti Risorse Umane, assunte con le modalità di fianco indicate:

- n. 89 con contratto a tempo indeterminato full time di cui n. 62 operai e n. 24 impiegati e n. 3 dirigenti ;
- n. 1 con contratto di somministrazione;

Nell'organigramma della sicurezza, il Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 coincide con Amministratore Delegato, mentre il Responsabile del servizio prevenzione e protezione RSPP, come detto, risulta essere un consulente esterno. Risultano altresì nominate le figure delegate alla sicurezza, quali il medico competente in materia del lavoro, che è un libero professionista che opera nella città ove ha la sede legale la Società, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) i preposti e i gli addetti antincendio e addetti primo soccorso.

2.3 Profili societari di MAN OIL & MARINE

Compagine Sociale.

Il capitale sociale della Società risulta essere pari ad euro 810.000,00, interamente versati.

La proprietà dalla Società fa interamente capo al socio unico MAN OIL & MARINE ASSET COMPANY SRL. che detiene il 100% del capitale sociale (per euro 810.000,00).

Organo Amministrativo di MAN OIL & MARINE

MAN OIL & MARINE è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dallo statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito le seguenti deleghe:
1) Presidente e Legale rappresentante: vengono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi in giudizio, con esclusione espressa di qualsiasi potere relativo alla sicurezza sul lavoro.
2) Amministratore delegato:
- all'AD vengono attribuite **disgiuntamente** le deleghe riferite alla gestione della corrispondenza sociale;
- la direzione e la sorveglianza dell'attività lavorativa e dell'efficiente funzionamento degli impianti;
- la funzione di Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
- la gestione ed attuazione di compiti e misure in tema di sicurezza e tutela ambientale;
- la firma di documenti relativi allo smaltimento dei rifiuti;

- il compimento di qualsiasi operazione finanziaria a credito;
- la sottoscrizione di contratti per forniture per utenze, l'acquisto di materie prime entro il valore di € 300.000,00 per singola operazione, la partecipazione ad aste, appalti e concorsi di licitazione pubblici o privati limitatamente a contratti il cui valore economico non superi l'importo di € 2.000.000,00;
- la stipula, modifica, risoluzione di contratti di agenzia, di concessione di vendita e di distribuzione;

3) All'Amministratore delegato vengono, inoltre, attribuite **congiuntamente** ad un altro amministratore in carica pro tempore le seguenti deleghe:
- disporre e prelevare dai conti correnti anche se di corrispondenza intestati alla società e anche mediante assegni all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide o comunque allo scoperto nei limiti di fido concessi alle banche, entro il valore di € 400.000,00 per singola operazione qualora la firma congiunta sia quella di un amministratore diverso dal presidente del consiglio di amministrazione;
- riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, depositi cauzionali dagli istituti di emissione della cassa depositi e prestiti dalle tesorerie degli uffici postali e telegrafici, da enti statali e parastatali e da qualunque ufficio, persona o ente sia pubblico che privato, entro il valore di € 500.000,00 per singola operazione qualora la firma congiunta sia quella di un amministratore diverso dal presidente del consiglio di amministrazione;
- acquistare macchinari e impianti, purché nell'ambito di un budget approvato e in conformità alle procedure esistenti, entro il valore di € 300.000,00 per singola operazione qualora la firma congiunta sia quella di un amministratore diverso dal presidente del consiglio di amministrazione;
- acquistare materie prime, merci in genere e servizi comunque attinenti all'oggetto e allo svolgimento dell'attività sociale, fissandone i prezzi, le condizioni di resa e di pagamento, di valore maggiore di € 300.000,00 e fino a € 500.000,00 per singola operazione qualora la firma congiunta sia quella di un amministratore diverso dal presidente del consiglio di amministrazione;
- firmare proposte commerciali per i clienti della società, entro il valore di € 2.000.000,00 per singola operazione qualora la firma congiunta sia quella di un amministratore diverso dal presidente del consiglio di amministrazione;
- nominare e revocare, nell'esercizio dei suddetti poteri, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, fissandone i relativi poteri, compensi e cauzioni.

Con atto del 3/10/2024 è stato nominato un **procuratore** speciale e per quanto infra generale, in nome e per conto di MAN & OIL con i seguenti poteri:
- partecipare ad aste pubbliche, appalti concorsi di licitazione pubblici e privati, nonchè a trattative private indette dai ministeri, enti pubblici, di diritto pubblico e parastatali e da privati, con i più ampi poteri relativi sia alle offerte, fissazioni di patti, clausole, condizioni, termini, redazioni di contratti, sottoscrizione dei medesimi, sia per quanto altro inerente, senza eccezione, limitatamente a contratti il cui valore economico non superi i 2.000.000 (duemiioni), con firma libera;
- stipulare, modificare risolvere con tutte le clausole opportune, contratti di agenzia, di concessione di vendita e di distribuzione, con firma libera;
- firmare proposte commerciali per i clienti della società, superiori al valore di Euro 2.000.000 per singola operazione solo con firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Fare insomma, in ordine al conferimento mandato, tutto quanto far potrebbe lo stesso mandante, se presente, con promessa di avere e tenere sin da ora, per rato e valido, l'operato del costituito procuratore.

La revisione Legale dei conti è affidata già per l'esercizio sociale riferito alla chiusura del bilancio al 31/12/2024 alla società di revisione indipendente BDO ITALIA S.p.A.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Ruolo e funzionamento

In conformità all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/2001, il Modello organizzativo di MAN OIL & MARINE prevede l'istituzione, con apposita delibera dell'Organo Amministrativo, di un apposito Organismo interno della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale è affidato il compito di controllare il funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello cui anche i presenti precetti accedono. I caratteri obbligatori dell'Organismo di Vigilanza, i quali risultano indubbiamente e concretamente presenti, sono precisamente i seguenti:

- completa autonomia ed indipendenza rispetto ai vertici aziendali;
- continuità d'azione;
- professionalità dei suoi componenti.

Le modifiche procedurali riguardanti la composizione, i poteri ed i compiti di tale Organismo di Vigilanza (OdV) possono essere apportate esclusivamente dall'Organo Amministrativo, in conformità alle norme contenute nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio stesso.

L'Organismo di Vigilanza provvede poi, eventualmente, in sede di autoregolamentazione e all'atto del suo insediamento, a definire eventuali ulteriori regole del proprio funzionamento in relazione allo svolgimento delle attività di sua competenza, salvo quanto già analiticamente definito di seguito al punto 3.2.

L'Organismo di Vigilanza risponde della propria attività direttamente all'Organo Amministrativo della Società, cui riferisce periodicamente circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello.

3.2 Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Art. 1

Organismo di Vigilanza

È Organismo di Vigilanza (di seguito, Organismo) di MAN OIL & MARINE l'Organismo di nomina direzionale costituito, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, all'interno dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo riferiti all'applicazione delle norme del citato decreto. La funzionalità operativa dell'Organismo è assicurata dall'applicazione obbligatoria del presente regolamento, che sarà letto ed adottato già fin dalla prima riunione dell'Organismo, salvo tutte le eventuali modifiche / integrazioni che l'Organismo stesso riterrà opportuno di apportare al presente Regolamento, dandone poi contestuale comunicazione all'Organo Amministrativo della Società.

Art. 2

Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo è composto da uno a quattro membri, su nomina dell'Organo Amministrativo della medesima società, per un periodo di durata da uno a tre esercizi: l'OdV può, alla scadenza, essere riconfermato per un nuovo periodo.

Possono far parte dell'Organismo persone dotate di valida e riconosciuta esperienza in tematiche giuridiche, economiche o gestionali d'azienda, nonché una conoscenza della norma di riferimento, purché nel loro insieme garantiscano al medesimo Organismo caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Gli stessi non dovranno trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità né in conflitto di interessi, né al momento della nomina né successivamente alla stessa.

Costituiscono cause di ineleggibilità (ovvero di decadenza qualora sopravvenute) dell'Organismo e/o delle risorse umane allo stesso dedicate: la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto 231/2001; la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Il tutto, salvo eventuale sentenza di riabilitazione a fronte di tali condanne. In caso di particolare gravità, anche in caso di condanna non ancora passata in giudicato, l'Organo Amministrativo di MAN OIL & MARINE potrà disporre – eventualmente sentito il parere del Collegio Sindacale (ove nominato) – la sospensione dei poteri del singolo membro e la eventuale nomina di un soggetto ad interim.

I soggetti aspiranti alla carica di membri dell'Organismo, presa innanzitutto visione del Modello, trasmettono preventivamente all'Organo Amministrativo il loro curriculum vitae ed una autocertificazione dove dichiarano – sotto la propria responsabilità – l'inesistenza delle sopraelencate cause di ineleggibilità e di non avere alcun rapporto familiare o personale né rilevanti rapporti economici con i componenti dell'Organo Amministrativo e con la Società che ne possano sostanzialmente inficiare la più ampia garanzia di autonomia e indipendenza, e si impegnano, in caso di nomina, a svolgere il suddetto incarico con la necessaria continuità di azione.

L'Organo Amministrativo verifica l'idoneità personale e professionale dei singoli candidati, nominando i medesimi in modo tale da assicurare all'Organismo le necessarie competenze. All'atto della nomina dei singoli membri, designa altresì il Presidente dell'Organismo in persona del membro esterno ovvero in caso di pluralità di membri esterni scegliendolo liberamente fra di essi, salvo che la società non decida di optare per la nomina di un Organismo monocratico che, necessariamente, dovrà risultare essere esterno alla società.

All'infuori delle citate ipotesi di decadenza, i membri dell'Organismo non possono essere revocati, se non per giusta causa, nonché per i casi tassativi eventualmente indicati nella delibera dell'organo amministrativo di nomina e conferimento dell'incarico. La revoca di uno o di tutti i membri dell'Organismo può essere disposta esclusivamente con deliberazione dell'Organo Amministrativo e sentito il parere del Collegio Sindacale (ove nominato).

Se, durante il periodo di durata della carica, uno o due membri dell'Organismo dovessero rinunciare alla carica o venire comunque meno rispetto alla funzione, l'Organo Amministrativo può sostituirli con altri membri di pari funzione (purché nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo) fino alla scadenza naturale del periodo di nomina dell'Organismo.

Pari facoltà sostitutiva è concessa al dell'Organo Amministrativo in caso di sopravvenuto conflitto o ravvisata indegnità.

Art. 3

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono compiti istituzionali dell'Organismo i seguenti:

- vigilanza sul funzionamento del Modello istituito da MAN OIL & MARINE ai sensi del Decreto 231/2001;
- vigilanza sull'osservanza, interna ed esterna all'ente, del Modello;
- aggiornamento del Modello;
- vigilanza sull'osservanza delle norme (ove applicabili) previste in materia di antiriciclaggio, con obbligo di comunicazione agli organi e alle autorità competenti delle infrazioni alle relative disposizioni regolamentari.

Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti l'Organismo può rivolgere all'Organo Amministrativo di MAN OIL & MARINE richiesta di pronta assistenza in relazione a qualsivoglia rallentamento dei flussi informativi riguardanti il funzionamento dei principi e delle regole costitutive del Modello.

L'Organismo altresì è tenuto ad invitare la direzione aziendale a comunicare formalmente il Modello ed il Codice Etico della società a ciascun componente degli Organi sociali direttivi e di controllo e, in caso di inerzia, dovrà esso stesso provvedere a tali comunicazioni.

L'Organismo istituisce un piano di comunicazione reciproca con i responsabili delle aree aziendali e, limitatamente alle questioni di sicurezza sul lavoro ed ambientali, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui agli articoli 31 e ss del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed il responsabile del sistema ambientale, ed ha potere di consultazione di tutti i libri e registri dell'ente istituiti in applicazione di qualsivoglia norma di legge.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo e dei contenuti professionali, lo stesso beneficerà di un congruo trattamento economico stabilito da dell'Organo Amministrativo e potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate da apposito budget, della collaborazione di altre funzioni di direzione dell'ente che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

Art. 4

Adunanze

Ferma la libertà dell'Organismo di organizzare i propri lavori in assoluta autonomia, esso si riunisce con cadenza minima di norma trimestrale, anche a mezzo collegamento skype o in conference call.

L'Organismo si riunisce altresì su esplicita richiesta dell'Organo Amministrativo di MAN OIL & MARINE in ragione di qualsivoglia necessità operativa connessa alle norme del Decreto 231/2001.

La convocazione dell'Organismo, in caso di nomina di un Organismo di tre membri, è disposta dal Presidente con mezzi adeguati a garantirne la conoscenza almeno 3 (tre) giorni prima della prevista adunanza. La convocazione dell'Organismo non è ritenuta necessaria qualora siano presenti tutti i componenti dello stesso.

Le adunanze dell'Organismo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età. In nessun caso può assumere la presidenza dell'adunanza un dipendente di MAN OIL & MARINE.

Le adunanze dell'Organismo sono ritenute valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei componenti presenti.

Prima dell'avvio di ogni riunione l'Organismo provvede a nominare, tra i suoi componenti, un segretario con funzioni di verbalizzazione.

Il verbale delle adunanze, redatto dal segretario e sottoscritto da tutti i membri dell'Organismo, viene conservato a cura del Presidente e all'interno della società secondo le modalità indicate nel successivo articolo 9.

Si potrà stabilire che una risorsa interna alla società, non avente funzioni apicali all'interno della stessa, potrà fungere da collettore di informazioni da e verso l'OdV, potendo anche essere presente alle adunanze dell'OdV laddove le stesse non abbiano il carattere di riservatezza, e potrà anche fungere da assistenza alla archiviazione dei verbali che l'Organismo dovrà comunque redigere.

Art. 5

Poteri

L'Organismo esercita tutti i poteri di sorveglianza, anche preventiva, relativi ai protocolli operativi istituiti in osservanza del comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e in materia di antiriciclaggio (ove applicabile), in applicazione dei quali può richiedere anche assistenza interna all'ente attraverso i responsabili di ogni singola funzione interessata.

Per l'esercizio dei poteri di sorveglianza sulle attività sociali l'Organismo può incaricare terzi di condurre indagini o verifiche anche sui registri o altri atti dell'ente.

L'Organismo può ascoltare l'Organo Amministrativo. In tale sede debbono essere fornite all'Organismo (i) tutte le informazioni richieste relativamente alle operazioni compiute ed ai rapporti con la Pubblica Amministrazione intercorsi successivamente al precedente incontro tra il medesimo soggetto e l'Organismo, (ii) tutte le informazioni richieste relativamente alle operazioni ed ai rapporti con la Pubblica Amministrazione in corso o previsti nei mesi successivi, (iii) tutte le informazioni connesse alle principali operazioni commerciali e finanziarie compiute dalla Società successivamente al precedente incontro tra il medesimo soggetto e l'Organismo ed a quelle in corso o previste per i mesi successivi. In alternativa a quanto precede, l'Organismo può procedere ad assumere le predette informazioni anche tramite idonea reportistica scritta consegnata, debitamente firmata, da parte dell'Organo Amministrativo della Società.

In merito alla ricostruzione di investimenti e gestione di risorse per l'impedimento della commissione dei reati, di cui alla lett. c) del comma 2 del citato art. 6, l'Organismo può svolgere ogni indagine e verifica presso la direzione e gli uffici amministrativi.

Inoltre, alla notizia di violazione del Modello commessa da parte di un dipendente, l'Organismo informa l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale (ove nominato), indicando eventualmente anche la sanzione ritenuta più adeguata. L'Organo Amministrativo o persona delegata procede, secondo quanto previsto dal sistema disciplinare sanzionatorio di cui al successivo capitolo 4, agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni; qualora non si proceda ad alcuna azione sanzionatoria dovrà essere data motivazione scritta all'Organismo. Ove la violazione del Modello sia commessa da parte di uno o più membri dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale, l'Organismo ne informa l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale. L' Organo Amministrativo o il Collegio Sindacale, anche attraverso persona delegata, procede – sempre secondo quanto previsto dal sistema disciplinare sanzionatorio di cui

al successivo capitolo 4 - agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni. Qualora non proceda ad alcuna azione sanzionatoria dovrà essere data motivazione scritta all'Organismo.

Art. 6

Funzionamento

L'Organismo provvede a predisporre, nel corso delle prime adunanze dell'anno, il Piano delle sue attività, che verrà quindi comunicato ed illustrato all'Organo amministrativo della Società per la sua approvazione.

Nel corso delle riunioni l'Organismo valuta la corretta applicazione delle procedure previste nel Modello.

L'Organismo elabora le proposte di modifica, aggiornamento e/o implementazione del Modello. Tali proposte verranno poi esposte ed illustrate all'Organo Amministrativo che deciderà sulla loro adozione.

Art. 7

Relazione

L'Organismo ha l'obbligo di riportare i risultati della sua attività attraverso un rapporto scritto almeno annuale all'Organo Amministrativo della società ed al Collegio Sindacale (ove nominato).

Attraverso tali relazioni l'Organismo provvede anche a riferire e/o riepilogare eventuali disapplicazioni e violazioni del Modello, indicando tutte le opportune azioni correttive da intraprendere. Le eventuali violazioni reiterate e di particolare gravità dovranno essere comunicate tempestivamente all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale della società.

Art. 8

Riservatezza e segretezza

L'Organismo si impegna a garantire che qualsiasi informazione, dato, notizia, relativi a MAN OIL & MARINE o alle persone, dovesse conoscere ed acquisire nel corso dello svolgimento del proprio incarico, sarà ritenuto e mantenuto confidenziale e sarà utilizzato esclusivamente per l'esecuzione dell'incarico stesso.

Art. 9

Archiviazione

Tutte le risultanze delle verifiche effettuate dall'Organismo debbono essere formalizzate in documenti conservati, unitamente ai verbali delle adunanze, in apposito archivio cartaceo o elettronico.

Le modalità di conservazione di tale documentazione sono rimesse alla discrezionalità dell'Organismo, purché ne sia comunque garantita la riservatezza, l'integrità e la pronta disponibilità.

Copia della documentazione necessaria per l'attività di verifica è conservata in appositi archivi chiusi, ad accesso limitato, situati presso gli uffici amministrativi della società.

Art. 10

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio e riferimento a quanto contenuto nel Modello.

In caso di contrasto tra il presente regolamento ed il Modello, sarà quest'ultimo a prevalere.

3.3 Flussi informativi riguardanti l'Organismo di Vigilanza (reporting)

Qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi, che possa influire sull'organizzazione della Società e sul presente Modello o sia comunque attinente alle operazioni poste in essere dalla Società stessa nelle aree di attività a rischio, deve essere inoltrata in tempi immediati all'Organismo di Vigilanza.

Lo stesso Organismo di Vigilanza stabilisce nelle proprie procedure di controllo, in conformità a quanto previsto dal Modello:

- la documentazione che deve essere acquisita alla sua attenzione, anche allo scopo di semplici visti di conformità;
- le modalità con cui le informazioni e le notizie relative all'attuazione del Modello devono essergli inoltrate, predisponendo ove opportuno anche appositi "canali informativi" procedurali.

In particolare:

- devono essere raccolte dall'Organismo di Vigilanza tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto 231/2001 in relazione all'attività della Società e comunque le notizie su comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- tutte le segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, devono comunque essere canalizzate, anche a livello di uffici di segreteria, verso l'Organismo di Vigilanza all'indirizzo e-mail dedicato **odv231@manoilmarine.com**.

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere o a sollecitare una indagine interna.

L'invio delle segnalazioni dovrà avvenire in forma scritta e potrà avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, senza che ciò possa comportare a carico del soggetto segnalante ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni di ogni tipo. Sarà assicurata, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative inerenti tra l'altro:

- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti o dai dipendenti in caso di avvio di provvedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231/2001;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni comminate (ivi compresi i provvedimenti nei confronti dei dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà apportare modifiche/integrazioni al suddetto sistema di *reporting*.

Di seguito viene riportata una tabella relativa ai flussi informativi da effettuarsi nei confronti dell'OdV da parte dei responsabili delle Aree / Funzione aziendali collegate alle singole attività, con la relativa periodicità dei flussi.

Nr.	***Area / Funzione aziendale***	***Periodicità***	***Flusso Informativo v / OdV***
1	Area Amministrazione e finanza	Annuale	Report bilancio della società
2	Area Amministrazione e finanza	Semestrale	Report risultati economici semestrali della società
3	Area Amministrazione e finanza	Annuale	Report budget della società
4	Area Amministrazione e finanza	Semestrale	Report su contratti di acquisto di beni e servizi (anche di carattere professionale) stipulati o risolti dalla società di importo superiore ad euro 100.000,00.
5	Area Amministrazione e finanza	Semestrale	Report finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto percepiti dalla società Reportistica crediti di imposta su agevolazioni fiscali
6	Area Amministrazione e finanza	Semestrale	Report sponsorizzazioni / contributi erogati dalla società a terzi
7	Area Amministrazione e finanza	Semestrale	Report dei contratti in essere esistenti con la Pubblica Amministrazione della Società
8	Area Amministrazione e finanza	Semestrale	Report rischi latenti da nuovi contenziosi della società
9	Area Amministrazione e finanza	Semestrale	Variazioni procure e deleghe di funzioni della società
10	Area Amministrazione e finanza	Immediata	Report problematiche derivanti da illeciti aventi potenziale natura penale, emersi sulla società
11	Reparto Acquisti	Semestrale	Report attività di verifica e

			attendibilità fornitori
12	Amministratore delegato	Immediata Semestrale	Report eventuali accadimenti rilevati in merito a reati informatici perpetrati o a tentativi di violazioni effettuate da utenti interni su pc aziendali verso reti esterne, o altri problematiche derivanti da attacchi esterni ed interni rilevati sul sistema informatico aziendale Report problematiche derivanti a seguito di controllo per istallazioni non autorizzate di software sugli apparati hardware in dotazione al personale
13	Amministratore delegato	Annuale	Report attività di formazione ed informazione al personale sui rischi in materia di salute e sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione Report su ispezioni, verifiche, accertamenti da parte delle autorità amministrative, di carattere ambientale e della sicurezza del lavoro, della società Report sulle rendicontazioni e altre comunicazioni effettuate agli Enti sulla base delle normative ambientali e della salute e sicurezza del lavoro
14	Amministratore delegato	Semestrale	Report nuovi dipendenti assunti, con segnalazione eventuali dipendenti provenienti da paesi terzi anche assunti da imprese subappaltatrici Report dimissioni e licenziamenti al personale, con relative motivazioni addotte dalla società ed eventuali impugnative del dipendente Gravi irregolarità e/o deroghe sui rimborsi spese a dipendenti, dirigenti ed amministratori rispetto alle procedure in essere della società
15	Amministratore delegato	Trimestrale	Variazioni Organigramma aziendale e Organigramma della sicurezza
16	R.S.P.P.	Annuale	Relazione generale sulla salute e sicurezza del lavoro
17	R.S.P.P.	Trimestrale	Variazioni Organigramma della

			Sicurezza
18	R.S.P.P.	Trimestrale	Report eventuali infortuni e quasi/ infortuni rilevati tra il personale
19	Tutte le Aree tecniche (Produzione, ufficio acquisti, R&D, qualità)	Semestrale	Relazione generale in merito alla potenziale emersione di fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001
20	Tutte le Aree tecniche (Produzione, ufficio acquisti, R&D, qualità)	Semestrale	Relazione rapporti con le imprese subappaltatrici in merito a potenziale emersione di criticità sia in ambito della salute e sicurezza del lavoro, sia in ambito ambientale, sia in ambito al trattamento dei dipendenti in termini di contributi previdenziali e altre norme (es. permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari) sensibili in applicazione delle norme previste dal D. Lgs. 231/2001
21	Reparto commerciale	Semestrale	Relazione generale in merito alla potenziale emersione di fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001 Report nuovi contratti sottoscritti con agenti e/o società di intermediazione e/o partners ed eventuali risoluzioni avvenute con specifica delle motivazioni e controversie
22	Gestore delle segnalazioni Whistleblowing	Immediata	Invio delle segnalazioni Whistleblowing per il prosieguo delle analisi, laddove dall'esame delle stesse emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione e questa sia qualificata come rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

3.4 Canale per le segnalazioni (Whistleblowing) e tutela di colui che effettua la segnalazione

Nell'ottica di promuovere l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il personale ed i terzi a denunciare gli illeciti di cui vengono a conoscenza, la Società prevede un canale di segnalazione delle violazioni (c.d. "Whistleblowing") e di misure di tutela nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni.

L'art. 2 della legge 29 dicembre 2017, n. 179 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") è intervenuto, infatti, sul decreto legislativo 231/2001 inserendo all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che ha inquadrato anche nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Successivamente, con D.lgs. 24/2023 10 marzo 2023 n. 24, si è data attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2019 sulla "protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto pubblico o privato" (di seguito la "Direttiva").

In termini generali, lo scopo della "normativa Whistleblowing" è volto a garantire la protezione dei segnalanti (in presenza di determinati requisiti della Segnalazione), sia sotto il profilo della riservatezza, sia della tutela del soggetto nel proprio ambito lavorativo. Allo stesso tempo, la novella del 2023, oltre a rafforzare le garanzie e le tutele già previste, impone agli enti di dotarsi di canali dedicati esclusivamente alle Segnalazioni, al fine di agevolare l'utilizzo di tali strumenti e di garantirne una gestione trasparente e adeguata.

La società si è già attivata, in adesione con quanto previsto dal citato D.lgs. 24/2023, con la creazione del canale interno delle segnalazioni che possono essere trasmesse tramite la piattaforma informativa raggiungibile al link www.manoilmarine.trusty.report resa accessibile anche collegandosi dal sito https://wwwmanoilmarine.com/ e resa disponibile tramite il sito www.trusty.report.

Della procedura interna predisposta dalla società per la trasmissione e gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing, è stata data adeguata comunicazione al personale.

La società ha altresì nominato il Gestore delle segnalazioni whistleblowing, con apposita delibera dell'Organo amministrativo, individuato in un professionista esterno.

Laddove dall'esame di una segnalazione pervenuta, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, e questa sia qualificata come rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001, il Gestore delle segnalazioni dovrà trasmettere la stessa all'Organismo di Vigilanza per il prosieguo delle analisi, dandone avviso al Segnalante.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a:

1. avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportune delle strutture competenti della Società o di esperti e periti esterni;

2. concordare con il management responsabile della Funzione interessata dalla segnalazione l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle "debolezze" di controllo rilevate;

3. concordare con le Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società;

4. richiedere, se possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del Segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;

5. alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione della Società affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;

6. concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale e l'elencazione non è da ritenersi esaustiva, in quanto l'Organismo di Vigilanza gestirà la segnalazione a lui pervenuta con gli strumenti e i poteri attribuiti dalla legge, dal Modello organizzativo e dal proprio Regolamento, secondo le proprie autonome valutazioni.

4. INDIVIDUAZIONE DEI REATI, DEI PRINCIPI E DELLE NORME DI COMPORTAMENTO, NELLE AREE DI ATTIVITA' CON POTENZIALE "RISCHIO 231".

Si precisa preliminarmente che in relazione all'individuazione dei rischi rilevanti di cui al Decreto 231/2001 (cfr. art. 6, comma 2, lett. a, del Decreto 231/2001) connessi alle attività societarie correnti e all'individuazione dei soggetti agenti e coinvolti, è dedicata l'intera "parte speciale del presente Modello".

Tuttavia, nell'ottica tesa a fornire un quadro di sintesi, già in questa "parte generale del Modello" viene di seguito proposta una breve disamina delle individuate aree aziendali soggette a rischio e delle principali attività ad esso sensibili caratterizzanti il contesto operativo di riferimento. Inoltre, sempre con l'obiettivo di focalizzare le aree di intervento, si elencano i principi e le norme di comportamento a cui i soggetti agenti individuati debbano uniformarsi al fine di minimizzare la possibilità di accadimento di eventi rubricabili ed ascrivibili al contesto sia normativo che sanzionatorio del Decreto Lgs. 231/2001.

4.1 In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Artt. 318, 319, 320, 321, 322 e 322/bis cod. pen. inseriti nell'articolo 25 del Decreto 231/2001: **Corruzione per un atto di ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio**;
- Artt. 319/bis cod. pen., 319/ter cod. pen. : **Corruzione aggravata;**
- Artt. 316/bis, 316/ter e 640/bis cod. pen. inseriti nell'art. 24 del Decreto 231/2001: **Reati in tema di erogazioni pubbliche**;
- Art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.24 del Decreto 231/2001: **Truffa ai danni dello Stato;**
- Art. 377/bis del cod. pen. inserito nell'articolo 25/decies del Decreto 231/2001: **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**;
- Artt. dall'art. 317 cod. pen., 319 quater c.p nell'art. 25 del decreto 231/2001: **Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

4.1.1 Attività sensibili

Tali attività comprendono tutti i rapporti intrattenuti dalla società per lo più ordinariamente, con la Pubblica Amministrazione nella gestione societaria, come di seguito declinati:

- Attività che implicano, in generale, un rapporto diretto o indiretto con pubblici uffici, organi ispettivi e/o Enti pubblici;
- Attività che implicano, in generale, un rapporto diretto o indiretto con funzionari di Enti pubblici.

Tali attività riguardano gli aspetti e i rapporti relativi all'acquisizione di informazioni e la presentazione di domande per richiesta di finanziamenti pubblici a fondo perduto, o che comportino altri benefici di carattere economico per la Società.

4.1.2 Agenti e soggetti coinvolti

Amministratore delegato, Responsabile amministrativo, Personale amministrativo, Consulenti esterni, Responsabile settore R&D.

4.1.3 Principi di comportamento

Al fine di limitare il rischio di commissioni dei reati facenti capo alla presente sezione è necessario che le funzioni aziendali coinvolte si conformino a:

- un sistema di redazione, di controllo e di gestione della documentazione societaria che sia conforme alle vigenti norme sulla certificazione (vedi ISO 9001:2015);
- una sistematica condivisione delle scelte aziendali secondo le varie aree aziendali e nel rispetto dei livelli direzionali (in una logica orizzontale e verticale);
- compimento degli atti sociali secondo le rispettive deleghe e procure debitamente pubblicizzate presso gli enti preposti;
- predisposizione dei pagamenti secondo determinati step autorizzativi e secondo le norme generali di trasparenza previste dalle normative vigenti;
- codice etico e alle prescrizioni in esso contenute;
- protocolli specifici ed analitici previsti nella parte speciale e comunque nelle parti del modello a cui si rimanda per una organica identificazione.

4.2 In relazione ai reati societari

- Art. 2625 cod. civ. contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001: **Impedito controllo**;
- Art. 2636 cod. civ. contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001:**Illecita influenza della assemblea**;
- Art. 2638 cod. civ. contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001: **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**;
- Art. 2638 cod. civ contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001:**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**;
- Art. 2628 cod. civ. contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001:**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**;
- Art. 2629 cod. civ. contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001: **Operazioni in pregiudizio dei creditori**;
- Art. 2632 cod. civ. contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001: **Formazione fittizia del capitale**;
- Art. 2626 cod. civ. contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001**: Indebita restituzione dei conferimenti**;
- Art. 2627 cod. civ. contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001***:*** **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**;

- Art. 2633 cod. civ. contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001: **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**;
- Art. 2635 cod. civ. contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001: **Corruzione privata**;
- Artt. 2621 e 2622 cod. civ. contenuti nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001: **False comunicazioni sociali**.

4.2.1 Attività sensibili

Tale area investe la gestione gli aspetti connessi all'amministrazione in relazione alla gestione e alla redazione dei documenti contabili e amministrativi della Società quali il bilancio e la nota integrativa, nonché degli altri atti/documenti contabili ed amministrativi della Società, riferiti alle operazioni di natura societaria sia ordinaria che straordinaria. A tali attività si associa quella del controllo eseguito normalmente da organismi interni o esterni a cui segue la verifica dei documenti e delle operazioni riportate negli atti e nei documenti amministrativi.

4.2.2 Agenti e soggetti coinvolti

Consiglio di amministrazione, Rappresentante/i legale/i – Liquidatore/i, Personale amministrativo e Responsabile/i amministrativo, Consulenti esterni, Collegio sindacale, Società di revisione.

4.2.3 Principi di comportamento

Al fine di limitare il rischio di commissione dei reati facenti capo alla presente sezione è necessario che le funzioni aziendali coinvolte si conformino a:

- sistema di predisposizione ed elaborazione dei dati contabili sulla base delle diverse aree aziendali (ciclo attivo, ciclo passivo, controller);
- set prestabilito di controlli (condivisi anche dal Consiglio di Amministrazione) effettuati dal Responsabile Amministrativo sulle singole poste contabili afferenti alle situazioni contabili di periodo da presentare al consiglio di Amministrazione;
- procedure tempificate nella redazione e formazione della documentazione di bilancio sia in occasione dell'approvazione che delle varie ipotesi infrannuali (ex multis operazioni di gestione straordinaria);
- principi contabili (OIC/IAS IFRS) e alle indicazioni/prescrizioni degli organi di controllo (qualora nominato) e di revisione;
- codice etico e prescrizioni in esso contenute;
- protocolli specifici ed analitici previsti nella parte speciale e comunque nelle parti del modello a cui si rimanda per una organica identificazione.

4.3 In relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro

- Artt. 589 e 590, comma 3, cod. pen. contenuto nell'articolo 25/septies del Decreto 231/2001: **Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

4.3.1 Attività sensibili

Qualsiasi azione o omissione che determini una violazione di norme antinfortunistiche e/o sulla igiene e sicurezza sul lavoro, causando un omicidio o una lesione personale grave o gravissima. Sono attività potenzialmente riferibili sostanzialmente alla totalità delle attività svolte e soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione del lavoro.

4.3.2 Agenti e soggetti coinvolti

Datore di lavoro, RSPP, Preposti alla sicurezza, Dipendenti e collaboratori della società.

4.3.3 Principi di comportamento

Al fine di limitare il rischio di commissioni dei reati facenti capo alla presente sezione è necessario che le funzioni aziendali coinvolte si conformino a:

- aggiornamenti previsti dalla normativa in relazione ai temi della salute e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
- indicazioni fornite nei momenti formativi dedicati ai rischi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro presenti nei luoghi di lavoro e delle relative misure di prevenzione e protezione;
- specifiche prescrizioni contenute nel DVR e nel programma di revisione periodica della valutazione dei rischi sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
- codice etico e alle prescrizioni in esso contenute;
- protocolli specifici ed analitici previsti nella parte speciale e comunque nelle parti del modello a cui si rimanda per una organica identificazione.

4.4 In relazione ai reati informatici ed al trattamento illecito di dati

- Art. 615/ter cod. pen.: **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;**
- Art. 615/quater cod. pen: **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**;
- Art. 615/quinquies cod. pen.: **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**;
- Art. 617/quater cod. pen.: **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**;
- Art. 617/quinquies cod. pen.: **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**;
- Art. 635/bis cod. pen.: **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**;
- Art. 635/ter cod. pen.: **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**;
- Art. 635/quater cod. pen.: **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**;
- Art. 635/quinquies cod. pen.: **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**;

- Art. 491 cod. pen.: **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.**

4.4.1 Attività sensibili

Trattasi di attività sinteticamente descrivibili come di danneggiamento informatico o telematico altrui o di accesso abusivo ad una rete informatica o telematica **altrui,** o di impedimento o interruzione illecita di un sistema informatico o telematico **altrui,** con eventuale diffusione o comunicazione di chiavi o programmi per l'accesso abusivo ad una rete informatica o telematica **altrui**, tali da configurare un interesse dell'ente o da procurare all'ente medesimo un vantaggio.

4.4.2 Agenti e soggetti coinvolti

Utenti di sistemi informatici/telematici, Consulenti e/o collaboratori esterni, Responsabile amministrativo, Amministratore Delegato.

4.4.3 Principi di comportamento

Al fine di limitare il rischio di commissioni dei reati facenti capo alla presente sezione è necessario che le funzioni aziendali coinvolte si conformino a:

- profili identificativi in base ai ruoli in procedura, con controllo settoriale nell'utilizzo dei sistemi informatici;
- sistema di tracciabilità (LOG) degli accessi informatici;
- codice etico e alle prescrizioni in esso contenute;
- protocolli specifici ed analitici previsti nella parte speciale e comunque nelle parti del modello a cui si rimanda per una organica identificazione.

4.5. In relazione ai reati di contraffazione, ai reati contro l'industria ed il commercio e ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Art. 473 cod. pen. contenuto nell'articolo 25/bis del Decreto 231/2001: **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**
- Art.513 cod. pen. contenuto nell'articolo 25/bis 1 del Decreto 231/2001: **Turbata libertà dell'industria o del commercio;**
- Art. 517/ter cod. pen contenuto nell'articolo 25/bis 1 del Decreto 231/2001: **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;**
- Artt. 171, comma 1, lett. a-bis); 171, comma 3; 171/bis; 171/ter; 171/septies; 171/octies della Legge 633/1941 (c.d. Legge sul Diritto d'Autore o semplicemente "LDA") contenuto nell'articolo 25/novies del Decreto 231/2001: **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.**

4.5.1 Attività sensibili

Le condotte potenzialmente e penalmente rilevanti in termini di responsabilità amministrativa di Man Oil & Marine Srl potrebbero riguardare, in via del tutto astratta, unicamente "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", tali da soddisfare un interesse dell'ente nel vantaggio, limitato al risparmio connesso all'utilizzo gratuito di software per apparecchiature hardware e telefoniche aziendali non originale o comunque senza licenza.

4.5.2 Agenti e soggetti coinvolti

Utenti di sistemi informatici/telematici; Consulenti e/o collaboratori esterni; Addetti e Responsabile amministrativo, Amministratore Delegato.

4.5.3 Principi di comportamento

Al fine di limitare il rischio di commissioni dei reati facenti capo alla presente sezione è necessario che le funzioni aziendali coinvolte si conformino a:

- procedure previste per l'autorizzazione all'istallazione di software sugli apparati hardware aziendali;
- codice etico e alle prescrizioni in esso contenute;
- protocolli specifici ed analitici previsti nella parte speciale e comunque nelle parti del modello a cui si rimanda per una organica identificazione.

4.6 In relazione all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- D. Lgs. 109 del 16/07/2012 contenuto nell'articolo 25/duodecies del Decreto 231/2001: **Impiego di cittadini di paesi extracomunitari il cui soggiorno è irregolare**

4.6.1 Attività sensibili

Riguardano le attività concernenti la predisposizione e la sottoscrizione del corredo documentale afferente i rapporti di lavoro/collaborazione instaurati con soggetti extracomunitari.

4.6.2 Agenti e soggetti coinvolti

Responsabile amministrativo; Amministratore Delegato.

4.6.3 Principi di comportamento

Al fine di limitare il rischio di commissioni dei reati facenti capo alla presente sezione è necessario che le funzioni aziendali coinvolte si conformino a:

- puntuale ricognizione del set documentale previsto per l'assunzione di personale sia direttamente che per intermediazione di società interinali;
- puntuale ricognizione del set documentale riferito ai lavoratori anche nel caso dei contratti di subappalto stipulato con soggetti terzi;
- codice etico e alle prescrizioni in esso contenute;
- protocolli specifici ed analitici previsti nella parte speciale e comunque nelle parti del modello a cui si rimanda per una organica identificazione.

4.7 In relazione ai reati ambientali

- Legge 22.5.2015 n. 68 contenuto nell'articolo 25/undecies del Decreto 231/2001: **Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**.

4.7.1 Attività sensibili

Riguardano le attività concernenti il sistema di gestione ambientale afferente l'emissione in atmosfera di rifiuti solidi, liquidi e gassosi risultanti dal ciclo produttivo e dalla gestione degli impianti nonché degli stabilimenti. Inoltre particolare attenzione va riservata alle specifiche

manutenzioni a cui i vari impianti debbono essere sottoposti per limitarne/monitorarne le emissioni a quanto previsto dalle prescrizioni.

4.7.2 Agenti e soggetti coinvolti

Amministratore Delegato, Responsabili di Divisioni tecnico/produttive, Responsabile servizio ambiente.

4.7.3 Principi di comportamento

Al fine di limitare il rischio di commissioni dei reati facenti capo alla presente sezione è necessario che le funzioni aziendali coinvolte si conformino a:

- prescrizioni rilasciate dagli enti preposti singolarmente e/o in conferenza (Agenzie Regionali di protezione ambientale Arpam/Asl ecc.);
- programmi di controllo previsti dalla normativa vigente D. Lgs. 152/2006 e/o dalle procedure interne improntate alla gestione dei rischi;
- codice etico e alle prescrizioni in esso contenute;
- protocolli specifici ed analitici previsti nella parte speciale e comunque nelle parti del modello a cui si rimanda per una organica identificazione.

4.8 In relazione ai reati tributari

- Art. 2, D.Lgs 74/2000 contenuto nell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231/2001: **Delitto di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**;

- Art. 3, D.Lgs n. 74/2000 contenuto nell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231/2001: **Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**;

- Art. 8, del D. Lgs 74/2000 contenuto nell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231/2001: **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**;

- Art. 10, del D. Lgs 74/2000 contenuto nell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231/2001: **Occultamento o distruzione di documenti contabili**;

- Art. 11, del D. Lgs 74/2000 contenuto nell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231/2001**:** **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**;

- Art. 4 del D. Lgs 74/2000 contenuto nell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231/2001: **Dichiarazione infedele**;

- Art. 5 del D. Lgs 74/2000 contenuto nell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231/2001: **Omessa dichiarazione**;

- Art. 10-quater del D. Lgs 74/2000 contenuto nell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231/2001: **Indebita compensazione**.

4.8.1 Attività sensibili

Riguardano le attività concernenti l'emissione/registrazione di documentazione fiscale afferente sia il ciclo attivo che passivo nonché la loro trasposizione nelle scritture contabili obbligatorie ed il loro conseguente effetto nei dichiarativi fiscali aziendali. Ulteriori attività sensibili sono rilevabili sia nella corretta conservazione della documentazione contabile e fiscale finalizzata ad una agevole e

tempestiva presentazione a tutti gli organismi richiedenti, sia nell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta maturati dalla società.

4.8.2 Agenti e soggetti coinvolti

Rappresentante Legale; Responsabile amministrativo; Dipendenti addetti all'amministrazione; Responsabile commerciale; Consulente fiscale.

4.8.3 Principi di comportamento

Al fine di limitare il rischio di commissioni dei reati facenti capo alla presente sezione è necessario che le funzioni aziendali coinvolte si conformino a:

- procedure organizzate nel rispetto della separazione delle funzioni operative (validatorie, autorizzatorie) da quelle amministrative (emissione e registrazione di documenti fiscali);
- procedure atte a verificare la conformità dell'atto di gestione (vendita, acquisto) attraverso il controllo/confronto della relativa documentazione a supporto (sia legale che fiscale es. contratto, conferma ordine, contabile di pagamento, contabile di incasso);
- flussi informativi richiesti da e verso i consulenti esterni (anche con responsabilità di redazione/asseverazione);
- controlli effettuati dal Responsabile amministrativo sui saldi contabili;
- codice etico e alle prescrizioni in esso contenute;
- protocolli specifici ed analitici previsti nella parte speciale e comunque nelle parti del modello a cui si rimanda per una organica identificazione.

5. SISTEMA DISCIPLINARE DELLE VIOLAZIONI DEI PROTOCOLLI

Introduzione

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. e) e dell'articolo 7, comma 4 , lett. b), del Decreto 231/2001, il Modello deve prevedere un idoneo sistema disciplinare in grado di garantire l'efficacia ed effettività del Modello medesimo.

Detto contenuto obbligatorio è realizzato sia attraverso la descrizione di controlli e misure obbligatori in atto, sia attraverso le specifiche formulazioni dei pertinenti protocolli della Mappatura Normativa, sia anche attraverso specifiche disposizioni sanzionatorie.

Un siffatto apparato normativo interno, specie nei profili sanzionatori, deve essere, oltretutto, conforme alla disciplina giuslavoristica vigente nel nostro ordinamento (in particolare: articoli 2104 e ss. del codice civile; articolo 7 della legge n. 300/1970; articoli 51, 52, 53, 54 del Contratto Collettivo di lavoro applicato "**C.C.N.L. riferito ad Industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche"**

A tale scopo, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) l'Organo amministrativo, supportato dal personale amministrativo, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, si è assicurato la piena conoscenza del presente Modello, anche attraverso l'affissione continuativa del medesimo in luoghi accessibili a tutti i dipendenti. La suddetta affissione è avvenuta con particolare evidenza di richiamo per l'impianto sanzionatorio del Modello stesso.

5.1 Il sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti

In ragione di quanto sopra, ogni violazione di ciascuno dei precetti posti nel presente Modello è considerata illecito disciplinare a carico del singolo trasgressore. L'inosservanza, da parte del lavoratore dipendente, delle disposizioni citate può dar luogo, in conformità al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 2106 del codice civile, all'applicazione dei seguenti provvedimenti.

Vengono di seguito esposti i principi e le norme dettati dal C.C.N.L. applicato dalla società, relativamente agli articoli 51, 52, 53, 54.

Articolo 51 _Rapporti in azienda

I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.

Devono, fra l'altro, essere evitati:

- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;

- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli all'attività lavorativa ed alla convivenza nei luoghi di lavoro.

Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.

L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

In particolare il lavoratore deve:

a) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;

b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto nonché quelle impartite dai superiori;

c) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta l'azienda non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui sopra e comunque quelli previsti dall'art. 2125 del codice civile;

d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Articolo 52_Provvedimenti disciplinari

Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:

a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa fino all'importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza;
d) sopensione dal lavoro fino a 3 giorni.

Le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il massimo di durata della sospensione prevista alla lettera d).

L'azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa: nel corso di tale periodo il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà emanato entro dieci giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, le giustificazioni stesse si intenderanno accolte, a meno che durante tale periodo l'azienda non sia venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio e di tale circostanza abbia informato per iscritto, entro il predetto termine, il lavoratore.

Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.

Articolo 53_Multe e sospensioni

Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:

a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 50 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;

c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;

e) che costruisca, entro le officine dell'azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;

f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

g) che effettui irregolare scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza;

h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;

i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.

La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.

L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'INPS.

Articolo 54_Licenziamento per mancanze

Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;

b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 53, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;

c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;

d) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ex art. 444 c.p.p., per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;

e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

f) gravi guasti provocati per negligenza ai materiale dell'azienda;

g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;

h) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;

i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;

i) costruzione, entro le officine dell'azienda, di progetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell'azienda stessa;

m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 53;

n) trascuranza dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 53;

o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo.

In ragione dei provvedimenti disciplinari qui sopra descritti e disciplinati dal CCNL applicato, il dipendente incorre in tali sanzioni anche quando violi le procedure previste dal vigente Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001 o adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello e del Codice etico. Tali sanzioni saranno via via maggiori, nella loro applicazione, (i) in caso di reiterazione della violazione, (ii) in caso tale violazione sia di carattere non lieve, fino al possibile licenziamento allorquando (iii) il lavoratore abbia adottato un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello e tale da determinare l'applicazione, a carico dell'ente, delle misure previste nel Decreto 231/2001.

5.2 Il sistema sanzionatorio per i dirigenti

Qualora i dirigenti della Società si rendano responsabili di violazioni delle procedure previste dal Modello, o di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello o dal Codice etico, saranno applicabili nei confronti dei medesimi le misure ritenute più idonee dall'Organo Amministrativo, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo ad essi applicabile.

5.3 Il sistema sanzionatorio per gli amministratori

Qualora singoli amministratori della Società si rendano responsabili di violazioni di procedure previste dal Modello, o di comportamenti non conformi a quanto prescritto dal medesimo Modello, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio l'Organo Amministrativo, il Collegio sindacale (ove nominato) e, se possibile, la compagine sociale della MAN OIL & MARINE affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e compatibile con la vigente normativa.

5.4 Il sistema sanzionatorio per i terzi contraenti

In caso di inserimento di specifiche clausole contrattuali all'interno dei contratti stipulati dalla Società con soggetti terzi - quali consulenti, fornitori, subappaltatori e *partners* commerciali - l'eventuale violazione da parte di questi ultimi a quanto previsto dal Modello della Società potrà comportare le conseguenze previste dalle medesime clausole, ivi compresi, a titolo esemplificativo, la risoluzione, il recesso ed il risarcimento dei danni.

6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.

È presupposto per l'idoneità e l'efficacia del Modello la più ampia divulgazione del medesimo, all'interno ed all'esterno di MAN OIL & MARINE.

Pertanto, è ufficialmente attivato ogni adeguato sistema per facilitare e promuovere la conoscenza del Modello e del Codice Etico nei confronti (a) dei componenti degli Organi sociali della Società, (b) dei dipendenti della Società, con grado e formazione diversi a seconda della posizione e del ruolo, (c) dei consulenti ed altri soggetti alla medesima Società contrattualmente legati.

Alla luce di quanto sopra, sono adottate e dovranno, pertanto essere rispettate dagli organi competenti, le seguenti procedure di comunicazione e formazione.

6.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali

L'Organo Amministrativo comunica formalmente, in via personale ed individuale, il Modello (Parte Generale, Parte Speciale – Mappatura e Protocolli, Codice Etico, Allegati) ai componenti degli Organi sociali direttivi e di controllo. Ogni soggetto che riceve tale comunicazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello ed al Codice Etico, da conservare ed archiviare a cura della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

6.2 Comunicazione e formazione a favore dei dipendenti

L'Organo Amministrativo comunica formalmente, in via personale ed individuale, il Modello (Parte Generale, Parte Speciale – Mappatura e Protocolli, Codice Etico, Allegati) a tutti i dipendenti della Società: la consegna integrale del Modello, andrà effettuata in via cartacea o su supporto digitale. Ogni soggetto che riceve tale comunicazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello ed al Codice Etico, da conservare ed archiviare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza o della società.

L'Organo Amministrativo cura, o farà in modo che altri curino, sulla base delle indicazioni e proposte provenienti dall'Organismo di Vigilanza e con il supporto dei responsabili interni alla Società, la formazione del personale relativamente al contenuto del Decreto 231/2001, del Modello e del Codice Etico.

E' necessario che la formazione assicuri una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti della società: a tale proposito, la formazione dovrà essere differenziata ed effettuata ai dipendenti nella loro generalità ma anche ai singoli o gruppi di dipendenti operanti nelle specifiche aree di rischio individuate nel Modello, ed a tutti i dipendenti operativi nei processi di controllo interno (collegio sindacale – ove nominato, organismo di vigilanza, audit ecc.).

A tale riguardo, la formazione del personale si fonda sulle seguenti linee guida:

1. Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società (c.d. soggetti in posizione apicale):

i) comunicazione del Modello e del Codice Etico a tutti i dirigenti e responsabili di funzione; ogni soggetto che riceve tale comunicazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di

conoscenza e adesione al Modello ed al Codice Etico, da conservare ed archiviare a cura dell'Organismo di Vigilanza;

ii) consegna del Modello a ciascun neo assunto;

iii) seminario di aggiornamento organizzato in occasione di intervenute modifiche normative in materia o ogni qual volta sia ritenuto opportuno in occasione di interventi giurisprudenziali o dottrinali di rilievo ovvero modifiche di carattere sostanziale del Modello;

iv) predisposizione di un apposito spazio nel sito internet della Società, relativo al Decreto 231/2001, nonché al Modello ed al Codice Etico adottati e dell'indirizzo e-mail dedicato dell'Organismo di Vigilanza;

v) invio di e-*mail* di aggiornamento;

vi) inserimento di una adeguata informativa nelle lettere di assunzione dei nuovi assunti, con consegna di un estratto del Modello, accompagnata da una descrizione delle sue caratteristiche principali.

2. Altro personale (c.d. soggetti in posizione non apicale):

i) affissione del Modello e del Codice Etico nella bacheca aziendale;

ii) consegna del Modello a ciascun neo assunto;

iii) predisposizione di un apposito sito relativo al Decreto 231/2001, nonché al Modello ed al Codice Etico adottati;

iv) invio di e-*mail* di aggiornamento;

v) inserimento di una adeguata informativa nelle lettere di assunzione dei nuovi assunti, con consegna di un estratto del Modello, accompagnata da una descrizione delle sue caratteristiche principali.

Sarà necessario da parte della società, il controllo sulla frequenza a tali corsi e programmi di formazione destinati alle risorse umane che sono da considerarsi, appunto, a frequenza obbligatoria.

La società dovrà inoltre vigilare preventivamente sul contenuto di tali corsi e programmi di formazione che dovranno avere per oggetto:

- la normativa di riferimento,

- le fattispecie di reato contemplate nel perimetro di applicazione del Decreto Lgs. 231/2001,

- i presupposti per l'avveramento della responsabilità della società,

- il Modello organizzativo e il Codice etico adottati dalla società,

- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza 231,

- le peculiari situazioni aziendali della MAN OIL & MARINE.

E' opportuno valutare da parte della società, il grado di apprendimento di tali nozioni in capo alle risorse umane che hanno frequentato tali programmi di formazione pluriennali, anche al fine di valutare l'efficacia formativa e l'opportunità della frequenza di reiterazione di tali programmi formativi negli anni successivi.

6.3 Comunicazione e formazione a favore dei terzi contraenti

L'Organo Amministrativo, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, deve curare, o fare in modo che altri curino, sulla base delle indicazioni e proposte provenienti dall'Organismo di Vigilanza medesimo, una adeguata informativa (anche in termini di conoscibilità) ai terzi contraenti con MAN OIL & MARINE(consulenti, collaboratori, fornitori, subappaltatori, *partners* etc.) relativamente al Decreto 231/2001 ed alle modalità di attuazione delle medesime norme adottate dalla Società. Inoltre, l'Organo Amministrativo, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, curerà o farà in modo che altri curino, la predisposizione di apposite clausole contrattuali in grado di vincolare anche i terzi soggetti al rispetto dei principi sanciti nel Modello e nel Codice Etico ed in genere al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 231/2001, nei termini ed alle condizioni che saranno ritenuti più opportuni anche secondo quanto previsto nei protocolli della Mappatura Normativa (parte speciale del Modello).

7 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a, del Decreto 231/2001, l'adozione del Modello compete all'organo dirigente dell'ente. Ciò significa che competente per l'approvazione del Modello è l'Organo Amministrativo di MAN OIL & MARINE.

Allo stesso modo, il medesimo organo è competente per ogni modifica e/o integrazione che si dovesse rendere necessaria al fine di:

(i) implementare il Modello;

(ii) migliorare l'efficacia e l'effettività del Modello stesso;

(iii) adeguare il Modello alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura organizzativa dell'ente.

Il Modello è soggetto a due tipi di verifiche, che devono essere effettuate dall'Organismo di Vigilanza:

(i) verifiche sugli atti: periodicamente si procede a una verifica dei principali atti dell'ente conclusi da MAN OIL & MARINE in aree di attività a rischio;

(ii) verifiche di procedure: periodicamente è verificato l'effettivo funzionamento del Modello. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, di tutti i soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto 231/2001, con interviste a campione.

Come esito della verifica è stipulato un rapporto che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

L'Organo Amministrativo provvede agli opportuni aggiornamenti del Modello solo dopo aver preventivamente consultato l'Organismo di Vigilanza e sulla base di quanto da quest'ultimo segnalato.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto 231/2001, si procede ad obbligatoria modifica del Modello ogni qualvolta si verifichino significative violazioni delle prescrizioni (protocolli) ovvero quando intervengano nell'ente mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.